



ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI

## CONVENZIONE TRA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA E Associazioni Sportive e Sociali Italiane

**Federazione Italiana Scherma** (P. I.V.A. 01382601001), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Paolo Azzi, con sede legale in Roma, al Viale Tiziano n. 74, (nel prosieguo, "F.I.S.", "Federazione")

**E**

**Associazioni Sportive e Sociali Italiane** - Ente di Promozione Sportiva ( P.IVA: 04901361008) riconosciuto dal CONI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Claudio Barbaro con sede legale in Via Piave 8 – 00187 Roma ( nel prosieguo ASI)

### 1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo **della disciplina della Scherma Storica nelle specialità riconosciute dalla FIS (Spada a due mani, Striscia, Spada e brocchiere)** nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

### 1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a. per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva **con i limiti indicati al punto 1.1** nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione.
- b. per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva **della scherma storica**, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

### 1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

### 1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

### 1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione



ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI

fornendo reciproca comunicazione.

## Articolo. 2 – Attività sportiva

### 2.1

Le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione saranno regolate sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

### 2.2

I termini "Campionati Italiani FIS" e "Campione Italiano FIS" - per tutte le categorie possono essere utilizzati, previa autorizzazione della **Federazione Italiana Scherma**

### 2.3

Gli arbitri che le Parti utilizzeranno nelle gare di scherma storica saranno convocati con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

### 2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

## Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

### 3.1

La **Federazione Italiana Scherma** riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

## Articolo. 4 – Iniziative congiunte

### 4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento



ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI

ad ogni singola iniziativa.

## Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

### 5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad un Gruppo di Lavoro l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva congiunta.

### 5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

## Articolo. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

### 6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

## Articolo 7 – Norme transitorie e finali

### 7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIS edell'ASI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Roma, 10.05.2024

Federazione Italiana Scherma  
Il Presidente e Legale rappresentante

Paolo Azzi

Associazioni Sportive e Sociali Italiane  
Il Presidente e Legale rappresentante

Claudio Barbaro